



COMUNE DI SINAGRA

Città Metropolitana di Messina

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 24 DEL 14/08/2025

OGGETTO: REIMMISSIONE IN LIBERTÀ SUL TERRITORIO COMUNALE, DOPO LA STERILIZZAZIONE E L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA, DEI CANI SPROVVISTI DI PROPRIETARIO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con la legge 14 agosto 1991, n. 281 il legislatore nazionale ha modificato l'approccio nei confronti degli animali d'affezione promuovendo una corretta convivenza tra l'uomo e gli animali stabilendo, regole a garanzia della corretta coesistenza, regole che tutti gli operatori individuati nella medesima legge devono osservare e fare rispettare;
- la Regione Siciliana, sulla base dei compiti espressamente assegnati dalla suddetta legge, ha disciplinato, con la propria legge n. 15 del 03.07.2000 e conseguente regolamento di esecuzione, gli interventi da realizzare in funzione della prevenzione del randagismo;
- la nuova Legge Regionale n. 15 del 03/08/2022 sul randagismo, che all'art. 36 abroga la L.R. n. 15 del 03/07/2000, stabilisce che i Comuni, in attuazione della Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991, nell'ambito delle strategie per la protezione degli animali, provvedano alla istituzione dell'anagrafe canina, alla cattura, alla custodia, e al mantenimento dei cani randagi, nonché alla microchippatura e sterilizzazione degli stessi;
- l'art 15 c.6 della L.R./2000, di recente abrogata sostituita dalla L. R. n. 15 del 03/08/2022, prevedeva che: *"Ove le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il Sindaco d'intesa con il Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste, può disporre la re-immissione in libertà dei cani microchippati e sterilizzati"*;
- in applicazione dell'articolo 4, comma 1 -2 -3 e 4, della sopra citata legge regionale, compete ai Comuni provvedere all'organizzazione della cattura dei cani randagi vaganti e successiva custodia, l'adozione e la re-immissione dei cani prelevati con modalità che ne salvaguardino l'incolumità;
- la circolare n. 1059 del 12.06.2009 emessa dall' Assessorato alla Salute della Regione Siciliana impone "Obblighi e direttive" ai Comuni sul controllo del randagismo – misura a tutela dell'incolumità pubblica;
- i Comuni, in applicazione dell'Ordinanza del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 16.07.2009, quali livelli essenziali di tutela e benessere degli animali, sono tenuti ad assicurare, oltre la microchippatura, l'iscrizione all'anagrafe canina, se sussistono le condizioni, la re-immissione nel territorio dove l'animale è stato prelevato;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio:

Provvedere alla re-immissione sul territorio comunale previa microchippatura e sterilizzazione, n. 1 cane, di seguito elencato:

- **n. 1 cane di sesso maschile, di nome Zeus, con microchip n° 380260170214746.**

Vista la certificazione prodotta dalla volontaria Oliveri Caterina dell'avvenuta microchippatura e l'iscrizione all'anagrafe canina del sopracitato cane.

Visto l'art. 14 comma 1 e 2 della legge regionale n° 15/2022 e l'allegato 3 e 6 del D.P.R. 12.01.2007 pubblicato sulla G.U.R.S. del 06.04.2007;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

La re-immissione in libertà sul territorio di Sinagra di un cane randagio, maschio, prelevato e curato dalla volontaria Oliveri Caterina, di indole docile, microchippato con il numero **380260170214746**, come cane di quartiere, così come richiesto nella nota con prot. n. 1628 del 17/02/2025. Il cane sopra identificato sarà accudito nell'area di rilascio dai cittadini del quartiere che provvederanno al suo sostentamento.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga affissa all'albo pretorio e sul sito internet ufficiale di questo comune e notificata e/o trasmessa a mezzo PEC:

- al Comando della Polizia Municipale
- al Servizio Veterinario, ASP di Messina;
- alla Volontaria Oliveri Caterina.

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale li, 14/08/2025



Il Sindaco

Ing. Antonino MUSCA